


<b>Progettista:</b>   <b>DBA PROGETTI</b>  Sede Legale Piazza Roma N. 19 32045 S. Stefano Di Cadore (BL) Tel. 0422/318811-Fax 0422/318888	Ente				
	Committente: 				
	Progetto: <b>PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO DATACENTER PRESSO LA STAZIONE AUTOSTRADE DI PADOVA EST (PD) E PER L'ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E CONSOLIDAMENTO INFRASTRUTTURALE DEL DATA CENTER DELLA SEDE DI MARGHERA (VE)</b>				
	<b>02009024</b>				
<b>PE0</b>	<b>GEN</b>	<b>REL</b>	<b>02</b>	<b>R1</b>	Oggetto
					<b>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE PRIMA (NORME GENERALI)</b>
<b>Prog.</b>	<b>Ing. D.Serafini</b>				

Rev	Redatto	Controllato	Approvato	Data	Descrizione
0	G.Russo	G.Russo	D. Serafini	12/02/2018	PRIMA EMISSIONE
1	G.Russo	G.Russo	D. Serafini	16/03/2018	PRIMA REVISIONE

## **INDICE**

### Sommario

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO .....	3
ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO .....	3
ART. 3 - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO .....	4
ART. 4 - CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SPECIALI, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI .....	4
ART. 5 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO .....	4
ART. 6 - DOCUMENTI CHE FARANNO PARTE DEL CONTRATTO .....	5
ART. 7 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO .....	5
ART. 8 - FALLIMENTO DELL'IMPRESA .....	6
ART. 9 - RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA E DOMICILIO. DIRETTORE DI CANTIERE .....	6
ART. 12 - TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI .....	7
ART. 13 - PENALI IN CASO DI RITARDO .....	7
ART. 14 – PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'IMPRESA .....	8
ART. 15 – INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE .....	8
ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI .....	9
ART. 17 – ANTICIPAZIONE .....	9
ART. 18 - PAGAMENTI IN ACCONTO .....	9
ART. 19 - PAGAMENTI A SALDO .....	10
ART. 20 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI .....	10
ART. 21 – MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI .....	11
ART. 22 – ONERI DIRETTI E COSTI SPECIFICI PER LA SICUREZZA .....	11
ART. 23 - GARANZIA PROVVISORIA .....	11
ART. 24 - GARANZIA DEFINITIVA .....	11
ART. 25 – RIDUZIONE DELLE GARANZIE .....	12
ART. 26 - ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA .....	12
ART. 27 - VARIAZIONE DEI LAVORI .....	13
ART. 28 - PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI .....	14
ART. 29 - NORME DI SICUREZZA GENERALI .....	14
ART. 30 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO - RESPONSABILITÀ SOCIALE .....	14
ART. 31 – PIANI DI SICUREZZA .....	15
ART. 32 – OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA .....	15
ART. 33 – SUBAPPALTO .....	15
ART. 34 – RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO .....	16
ART. 35 – PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI .....	16
ART. 36 – RISERVE E CONTROVERSIE .....	17
ART. 37 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA .....	17
ART. 38 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI .....	18
ART. 39 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI .....	20
ART. 40 - TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE .....	20
ART. 41 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA .....	20
ART. 42 - OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'IMPRESA .....	22
ART. 43 – ULTERIORI OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'IMPRESA .....	22
ART. 44 – PROPRIETÀ DEI MATERIALI RINVENUTI .....	23
ART. 45 – CUSTODIA DEL CANTIERE .....	23
ART. 46 – CARTELLO DI CANTIERE .....	23
ART. 48 – PREZZI IN ELENCO .....	23
ART. 49 – QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI E PROVE .....	24
ART. 50 – CRITERI AMBIENTALI MINIMI .....	25
ART. 51 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE .....	25

## **PREMESSA**

Il presente Capitolato Speciale regola l'appalto per l'esecuzione da parte della Impresa appaltatrice (che, per brevità, sarà in seguito chiamata "**Impresa**") i lavori di manutenzione per conto della CAV S.p.A. Concessioni Autostradali Venete con sede in Marghera (VE), via Bottenigo 64/a - (che, per brevità, sarà in seguito chiamata "**Società**") ed integra, facendone parte sostanziale, il contratto che verrà stipulato; pertanto la sottoscrizione del Contratto d'Appalto implica di per sé l'accettazione integrale, senza riserve od eccezioni, del presente Capitolato Speciale in ogni sua parte, nessuna esclusa.

Fermi restando tutti i poteri di controllo e di intervento diretto nella gestione del Contratto che spettano alla Stazione Appaltante, la Società potrà farsi rappresentare nei confronti dell'Impresa, per quanto concerne l'esecuzione dei lavori appaltati ed ogni conseguente effetto, dalla propria Direzione dei Lavori.

## **NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO**

### **ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO**

1. Formano oggetto del presente appalto le opere, le prestazioni e le forniture occorrenti per la realizzazione del nuovo datacenter presso la stazione autostradale di Padova Est e per l'adeguamento impiantistico e consolidamento infrastrutturale del datacenter della sede di Marghera (VE) di proprietà della Società, il tutto meglio illustrato nel Capitolato Speciale di Appalto – Norme Tecniche e negli altri elaborati progettuali.
2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare i lavori completamente compiuti e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e dagli altri elaborati progettuali, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste, delle quali l'Impresa dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
3. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Impresa deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

### **ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO**

1. L'importo dei lavori posti a base di gara è definito come segue:

1	Importo dei lavori	€ 304.726,12
2	Oneri per la Sicurezza	€ 5.261,05
(1 + 2)	Importo a base d'appalto	€ 309.987,17

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori come risultante dal ribasso d'asta di aggiudicazione

Capitolato speciale d'appalto – Parte prima (norme generali)	Redatto da: A. G.Russo
Data: 16/03/2018    rev.1    File: 02009024_PE0_GEN_REL_02R1.doc	Controllato da: G.Russo    pag. n. 3/28

al netto degli oneri della sicurezza.

3. Trattandosi di interventi rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 89 comma 1 lettera a, del D. Lgs. n° 81 del 2008 s.m.i, ed in presenza di più imprese esecutrici è stato redatto il Piano di Sicurezza e Coordinamento. E' fatto obbligo pertanto all'assuntore dei lavori predisporre, al fine della stipula del contratto, il Piano Operativo di Sicurezza.

4. I prezzi unitari e gli importi delle prestazioni oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto sono sempre considerati al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto. Tutte le prestazioni eseguite saranno liquidate a misura secondo quanto stabilito dal presente Capitolato, attraverso l'applicazione dei prezzi unitari di cui alla lista della lavorazioni e delle forniture, presentata dall'Impresa. Tali prezzi devono considerarsi compensativi di tutti gli oneri ed alee a carico dell'Impresa per la realizzazione, a perfetta regola d'arte, delle prestazioni contrattuali nonché quelle per i pedaggi autostradali che l'Impresa dovrà sostenere e di tutti gli obblighi nessuno escluso, derivanti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e dagli altri elaborati progettuali.

### **ART. 3 - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

1. Il contratto è stipulato "a misura" in base alle norme del presente Capitolato. I prezzi offerti dall'aggiudicatario in sede di gara, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite. La stipula avrà luogo secondo i termini stabiliti dall'art. 32 del D.lgs. 50/2016 s.m.i..

2. I prezzi contrattuali sono vincolati anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate.

### **ART. 4 - CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SPECIALI, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI.**

Categoria D.P.R. 207/2010	Qualificazione Obbligatoria (SI/NO)	Importo (Euro)	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
				Prevalente o scorporabile	Subappaltabile (si/no)
OG11	SI Classifica I	155.969,02	50,32	Prevalente	SI nei limiti di legge
OS19	SI Classifica I	154.018,15	49,68	Scorporabile	SI nei limiti di legge

### **ART. 5 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

1. In caso di discordanza tra i vari documenti di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro viene appaltato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del Capitolato Speciale d'Appalto tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme riportate nel bando o quelle che fanno eccezione a

regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

## **ART. 6 - DOCUMENTI CHE FARANNO PARTE DEL CONTRATTO**

1. Faranno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, anche qualora non materialmente allegati:

- il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- il Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Tecniche;
- la lista delle lavorazioni e forniture presentata dall'Impresa;
- gli elaborati grafici del progetto esecutivo e le relazioni;
- il cronoprogramma;
- il Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- il Piano Operativo di Sicurezza;
- l'offerta tecnica e le dichiarazioni d'obbligo dell'Impresa;

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- il regolamento generale approvato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207 s.m.i., per quanto applicabile;
- il Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n° 145 s.m.i., per quanto applicabile;
- il D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- il D.Lgs. 09.04.2008 n° 81 s.m.i.;

tutto ciò indipendentemente dal fatto che talune norme dei testi suddetti siano esplicitamente richiamate ed altre no.

## **ART. 7 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO**

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Impresa equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.

In particolare, con la sottoscrizione del contratto d'appalto e della documentazione allegata, l'Impresa anche in conformità a quanto dichiarato espressamente in sede di offerta da atto:

- di avere preso piena e perfetta conoscenza dei documenti progettuali;
- di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli interventi che si dovessero rendere necessari in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell'assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità.

## **ART. 8 - FALLIMENTO DELL'IMPRESA**

In caso di fallimento dell'Impresa la Società può avvalersi, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016.

Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'Impresa mandataria o di una Impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17,18 e 19 dell'articolo 48 del D.Lgs. 50/2016.

## **ART. 9 - RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA E DOMICILIO. DIRETTORE DI CANTIERE**

1. L'Impresa deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del Capitolato Generale d'Appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. L'Impresa deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del Capitolato Generale d'Appalto e dall'articolo 3 della legge 136/2010, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere ed a operare nel conto corrente dedicato previsto nel medesimo articolo.

3. Qualora l'Impresa non conduca direttamente il lavoro, deve depositare presso la Società, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del Capitolato Generale d'Appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Società. La Direzione del cantiere è assunta dal Direttore Tecnico dell'Impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto, in rapporto alle caratteristiche dei lavori da eseguire. L'assunzione della Direzione di cantiere da parte del Direttore Tecnico avviene mediante delega, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. L'Impresa, tramite il Direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione dei cantieri. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale dell'Impresa per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Impresa è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Società; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Società del nuovo atto di mandato.

## **ART. 10 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E NELL'ESECUZIONE**

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, nel Capitolato Speciale

d'Appalto – Norme Tecniche e nella descrizione dei singoli articoli di cui alla Lista delle lavorazioni e forniture.

2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del Capitolato Generale d'Appalto.

3. Nel caso di occupazioni permanenti relative alle opere da eseguirsi la Società provvederà a sua cura e a sue spese. L'Impresa provvederà invece a sua cura e a sue spese a tutte le occupazioni temporanee o definitive che si rendessero necessarie per accesso al cantiere, per l'impianto del cantiere stesso, per la discarica dei materiali giudicati inutilizzabili dalla Direzione dei Lavori e per tutto quanto è necessario alla esecuzione dei lavori.

#### **ART. 11 - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI**

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi nei termini stabiliti dall'art. 32 comma 8 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., previa convocazione dell'Impresa.

2. E' facoltà della Società, nei limiti stabiliti dall'art. 32 comma 8 (ultimo paragrafo) del D.lgs. 50/2016 s.m.i., procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto;

3. Se nel giorno fissato e comunicato l'Impresa non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Società di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

4. E' facoltà della Società disporre la consegna parziale dei lavori. In tal caso la data di effettiva consegna è quella dell'ultimo verbale parziale.

5. L'inizio dei lavori è subordinato all'esito della verifica dei requisiti di capacità tecnico-professionale ai sensi del d.lgs. 81/2008 s.m.i

#### **ART. 12 - TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

1. I lavori avranno la durata di **90 (novanta)** giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori medesimi.

#### **ART. 13 - PENALI IN CASO DI RITARDO**

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione generale delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari all'1,00 per mille (uno per mille) sull'importo netto contrattuale.

2. Nel caso l'Impresa lasci dei varchi aperti nella recinzione, che permettano la diretta intercomunicazione con le aree autostradali, sia durante il normale orario di cantiere e la pausa pranzo che, a maggior ragione,

nelle pause notturne e festive, verrà applicata una penale pari ad € 200,00 (Euro duecento/00) per ogni infrazione accertata.

3. In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, per ogni singola infrazione rilevata, viene applicata una penale pari ad € 500,00 (Euro cinquecento/00).

4. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'importo complessivo delle penali comminate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 16, in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Società appaltante a causa dei ritardi.

#### **ART. 14 – PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'IMPRESA**

1. Fermo restando quanto presentato dall'Impresa in sede di gara, la stessa, prima dell'inizio di ogni intervento, predispone e consegna alla Direzione dei Lavori un programma di intervento, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa.

2. Il programma dell'Impresa può essere modificato o integrato dalla Società o dalla Direzione dei Lavori, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di Imprese estranee al contratto;
- per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Società, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere;
- per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui materiali e sul funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici.

#### **ART. 15 – INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE**

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione dei singolicantieri;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Impresa ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione dei lavori;
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, analisi e altre prove assimilabili;
- e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Impresa comunque previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto o dal Capitolato Generale d'Appalto;
- f) le eventuali controversie tra l'Impresa e i suoi fornitori, subappaltatori, affidatari o altri incaricati;
- g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Impresa e il proprio personale dipendente.



## **ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI**

1. L'eventuale ritardo dell'Impresa rispetto ai termini stabiliti per l'esecuzione dei lavori superiore a 20 (venti) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Società e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Impresa con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con la medesima Impresa.
3. Nel caso di risoluzione del contratto, la penale di cui all'articolo 13, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Impresa e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono dovuti dall'Impresa i danni subiti dalla Società in seguito alla risoluzione del contratto.

## **ART. 17 – ANTICIPAZIONE**

1. Ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, all'Appaltatore sarà corrisposto una anticipazione del prezzo pari al 20% dell'importo contrattuale secondo le modalità indicate al comma 18 nel medesimo articolo.

## **ART. 18 - PAGAMENTI IN ACCONTO**

1. Il pagamento avverrà per stato di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati con i prezzi unitari al netto del ribasso d'asta e al netto della ritenuta di cui al comma 2, raggiungano un importo non inferiore a € 150.000,00 (Euro centocinquanta/00), fatto salvo l'ultimo stato di avanzamento che sarà redatto qualunque sia l'importo maturato con conseguente emissione del relativo certificato di pagamento.
2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Entro i 45 giorni successivi alla cadenza di cui al comma 1, il Direttore dei Lavori redige la relativa contabilità e verrà emesso, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento.
4. La Società provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, esclusivamente mediante emissione dell'apposito bonifico bancario sul conto corrente dedicato al ricevimento, comunicato dall'Impresa ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
5. Qualora il lavoro rimanga sospeso per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'Impresa, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, qualunque sia l'importo maturato.
6. All'emissione dello stato di avanzamento la Società provvederà d'ufficio (art. 16 bis comma 10 della legge 2/2009 s.m.i.), attraverso lo "Sportello Unico Previdenziale", alla richiesta del "Documento Unico di Regolarità Contributiva", rilasciato dall'Ente/Enti territoriali competenti in cui viene svolto il lavoro sia per l'Impresa che per

eventuali subappaltatori.

Qualora per l'Impresa o per eventuali subappaltatori il "Documento Unico di Regolarità Contributiva" risultasse non regolare, si provvederà a sospendere il pagamento fino alla presentazione di documentazione comprovante la regolarità contributiva.

7. Per il pagamento l'appaltatore dovrà trasmettere alla Società regolare fattura. La Società è soggetta al meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. "split payment") ai sensi dell'art 17 ter del D.P.R. 633/72 così come modificato dall'art. 3 del D.L. 148/2017. Ogni fattura emessa deve pertanto riportare esplicitamente la dicitura "scissione dei pagamenti". Il versamento all'Erario della relativa imposta sarà effettuato obbligatoriamente dalla Società in luogo del fornitore. Eventuali fatture emesse in difformità a quanto sopra indicato non potranno essere accettate.

Qualora siano stati rilasciati subappalti e ricorrano le condizioni di cui all'art. 105 comma 13 del D.lgs. 50/2016 l'appaltatore dovrà certificare nei confronti della Società, in virtù del vincolo contrattuale tra appaltatore e subappaltatore, l'avvenuta esecuzione a regola d'arte delle prestazioni dedotte nel contratto di subappalto e l'ammontare delle stesse accludendo copia della fattura intestata all'appaltatore a tale titolo. L'importo che sarà pagato dalla Società direttamente nei confronti del subappaltatore verrà poi detratto con quanto dovuto all'appaltatore. Nei casi in cui i subappaltatori non abbiano operato nel periodo contabilizzato, dovrà pervenire specifica dichiarazione attestante tale eventualità.

#### **ART. 19 - PAGAMENTI A SALDO**

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale sottoscritto dal Direttore dei Lavori. Col conto finale è accertato l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Impresa entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'Impresa non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le riserve già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

Il Direttore dei Lavori formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 18, comma 2, nulla ostando e previa acquisizione in proprio da parte della Società del regolare "Documento Unico di regolarità Contributiva", è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

#### **ART. 20 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI**

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52.

## **ART. 21 – MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI**

1. La misurazione e la valutazione dei lavori sono effettuate secondo le specificazioni date nel Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Tecniche; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'Impresa possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione dei lavori aumenti dimensionali o quantitativi di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare le opere compiute sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Tecniche e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari desunti della Lista delle lavorazioni e forniture.

## **ART. 22 – ONERI DIRETTI E COSTI SPECIFICI PER LA SICUREZZA**

1. Per quanto riguarda gli oneri della sicurezza indicati nel precedente articolo 2, essi derivano dalle previsioni ed indicazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e sono esclusi dai prezzi unitari.
2. Per quanto riguarda gli oneri della sicurezza che il datore di lavoro è comunque obbligato a sostenere per l'esecuzione in sicurezza di ogni singola lavorazione compresa nell'appalto, essi sono inclusi nei prezzi unitari che l'Impresa dichiara congrui, ma ugualmente esclusi dal ribasso.

## **ART. 23 - GARANZIA PROVVISORIA**

1. Ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. l'offerta da presentare per l'affidamento dei lavori è corredata da una garanzia pari al 2% (due per cento) dell'importo dei lavori a base d'asta, da presentare secondo le modalità stabilite dal medesimo articolo. Tale cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario.

## **ART. 24 - GARANZIA DEFINITIVA**

1. Ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, è richiesta una garanzia definitiva. Detta garanzia definitiva deve contenere le seguenti condizioni particolari:
  - rinuncia da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale;
  - al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del Codice Civile ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando la Società appaltante non dichiara il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;
  - all'onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore stesso di cui all'art. 1957 del Codice Civile;
  - sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Società;

- impegno da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale a versare l'importo della cauzione a semplice richiesta della Società senza alcuna riserva.

2. La garanzia definitiva è prestata mediante le modalità stabilite dall'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Società prima della formale sottoscrizione del contratto.

La garanzia definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Impresa rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

3. La Società ha il diritto di valersi della garanzia definitiva per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Impresa. La Società ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Impresa per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

4. La garanzia definitiva è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Società ed in caso d'inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Impresa; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso d'aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

5. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria da parte della Società che può avvalersi della facoltà di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell'articolo 103, comma 3 del D.Lgs. 50/2016.

6. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dei lavori ai sensi dell'articolo 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016.

## **ART. 25 – RIDUZIONE DELLE GARANZIE**

1. L'importo della garanzia provvisoria di cui all'articolo 23 è ridotto per i concorrenti in possesso delle certificazioni di cui all'art. 93 comma 7 D.Lgs. 50/2016.

L'importo della garanzia definitiva di cui all'articolo 24 è ridotto per l'Impresa secondo le condizioni stabilite dal comma 7 dell'art. 93 del D.Lgs. D.Lgs. 50/2016.

## **ART. 26 - ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA**

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l'Impresa è obbligata, prima della stipula del contratto ed in ogni caso almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori sotto le riserve di legge, a produrre una polizza assicurativa conforme allo schema tipo 2.3 del D.M. 12/3/2004 n° 123 che tenga indenne la Società da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori.

La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, deve coprire tutti i danni subiti dalla Società a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti.

La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro 500.000,00 così come previsto dal comma 7 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

La polizza assicurativa dovrà espressamente includere i sottoelencati rischi:

- danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi d'appoggio o di sostegni in genere;

- danni a cavi e condutture sotterranee e aeree.

4. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Impresa coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle Imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Impresa sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'art. 92 del D.P.R. 207/2010, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle Imprese mandanti.

## **ART. 27 - VARIAZIONE DEI LAVORI**

1. La Società si riserva la facoltà di introdurre nei lavori oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per ciò l'Impresa possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016.

2. Non sono riconosciute varianti le prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione dei Lavori.

3. Qualunque reclamo o riserva che l'Impresa si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla Direzione dei Lavori prima dell'esecuzione dei lavori oggetto della contesa. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dei lavori oggetto di tali richieste.

4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio.

5. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Società, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento delle singole opere di manutenzione e/o alla loro funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.

6. Salvo il caso di cui al comma 4, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

## **ART. 28 - PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI**

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi unitari di cui alla Lista delle lavorazioni e forniture.

2. Qualora tra i prezzi unitari offerti nella Lista delle lavorazioni e forniture, non siano previsti prezzi per l'esecuzione degli interventi o per i lavori in variante, si procederà al concordamento di nuovi prezzi determinati, utilizzando:

- i prezzi di cui all'elenco prezzi ANAS 2018, Regione Veneto, Comune di Venezia (assoggettati al ribasso d'asta);
- il prezzo dimostrato maggiorato delle spese generali e dell'utile d'Impresa (24,3%: percentuale soggetta al ribasso d'asta).

3. Per quanto riguarda le prestazioni in economia diretta, esse saranno assolutamente eccezionali e potranno adottarsi solo per lavori del tutto secondari. In ogni caso verranno ricompensate soltanto se riconosciute oggetto di preciso ordine ed autorizzazione scritta preventiva della Direzione Lavori.

Solo in questo caso verranno retribuite secondo i prezzi della manodopera del Ministero delle Infrastrutture – Nucleo Operativo di Venezia, maggiorate del 24,3% (percentuale soggetta al ribasso d'asta) per spese generali e utili d'impresa.

## **ART. 29 - NORME DI SICUREZZA GENERALI**

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

2. L'Impresa è altresì obbligata ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

3. L'Impresa predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

4. L'Impresa non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo e per i successivi articoli 30, 31 e 32.

## **ART. 30 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO - RESPONSABILITÀ SOCIALE**

1. L'Impresa si impegna a rispettare ed a far rispettare, nel proprio ambiente di lavoro e lungo tutta la catena di fornitura, le leggi vigenti che disciplinano i seguenti requisiti sulla Responsabilità Sociale:

- non utilizzare o sostenere l'utilizzo di lavoro infantile;
- non favorire né sostenere il 'lavoro obbligato';
- garantire un luogo di lavoro sicuro e salubre;
- rispettare il diritto dei lavoratori ad aderire ai sindacati;
- non effettuare alcun tipo di discriminazione;
- non utilizzare né sostenere pratiche disciplinari, quali punizioni corporali, coercizione fisica o mentale, abusi verbali;

- adeguare l'orario di lavoro alle leggi ed agli accordi nazionali e locali;
- retribuire i dipendenti rispettando il contratto collettivo nazionale di lavoro.

2. A tal fine la Società si riserva la facoltà di verificare il rispetto delle leggi che tutelano i lavoratori dell'Impresa e di eventuali subfornitori, mediante la consultazione dei vari documenti contabili previsti per legge quali, a titolo esemplificativo: libro unico del lavoro (o documento equivalente), libro paga, registro infortuni, registro visite mediche preventive e periodiche, registro di esposizione, contratto individuale di lavoro, eventuali permessi di lavoro e/o soggiorno per lavoratori stranieri, adempimenti INAIL ed INPS.

3. L'Impresa è obbligata ad osservare le misure generali di tutela di cui ai titoli I e II del decreto legislativo n. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

### **ART. 31 – PIANI DI SICUREZZA**

1. Trattandosi di interventi rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 89 comma 1 lettera a, del decreto legislativo n. 81/2008 s.m.i. è fatto obbligo all'Impresa di predisporre, prima della stipula del contratto il Piano Operativo di Sicurezza.

Fermo restando gli obblighi di trasmissione di cui all'art. 101 comma 2 e 3 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. tale Piano è consegnato alla Società e messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri unitamente al Piano di Sicurezza e Coordinamento.

### **ART. 32 – OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA**

1. L'Impresa è obbligata ad osservare le misure generali di tutela di cui ai titoli I e II del decreto legislativo n. 81/2008 s.m.i.

Il Piano Operativo di Sicurezza deve essere redatto in conformità al decreto legislativo n. 81/2008 s.m.i. e alla migliore letteratura tecnica in materia.

2. L'Impresa affidataria è tenuta a verificare la congruenza dei Piani redatti dalle Imprese subappaltatrici con il proprio. In caso di associazione temporanea o di consorzio di Imprese detto obbligo incombe all'Impresa mandataria capogruppo. Il datore di lavoro di ciascuna impresa è responsabile del rispetto dei Piani Operativi di Sicurezza predisposti e comunque delle condizioni di salute e sicurezza in cantiere.

3. Il Piano Operativo di Sicurezza forma parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Impresa, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, possono costituire causa di risoluzione del contratto.

### **ART. 33 – SUBAPPALTO**

E' assolutamente vietato, sotto la pena di immediata risoluzione del Contratto per colpa dell'Impresa e del risarcimento di ogni danno e spesa della Società, il subappalto, anche parziale, dei lavori oggetto dell'appalto, a meno che non intervenga, da parte della Società, una specifica autorizzazione scritta. In ogni caso però l'Impresa resterà ugualmente, di fronte la Società, responsabile dei lavori subappaltati in solido con l'Impresa subappaltatrice.

Fermo quanto stabilito dalle precedenti disposizioni nei rapporti tra la Società e l'Impresa, qualsiasi subappalto o cottimo dovrà in ogni caso essere autorizzato ai sensi dell'art. n° 105 comma 4 della D.lgs. 18.04.2016 n° 50;

l'Impresa ha quindi l'obbligo di inoltrare tempestiva domanda correlata della necessaria documentazione.

All'Impresa aggiudicataria sarà fornita la necessaria modulistica da compilare per formulare detta domanda.

All'atto dell'offerta l'Impresa dovrà indicare i lavori che intende subappaltare.

L'importo dei lavori subappaltati non potrà comunque eccedere il 30% dell'importo del contratto.

L'impresa aggiudicataria deve praticare, per i lavori affidati in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dalla aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.

Inoltre, l'impresa subappaltante è tenuta alla osservanza delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Se durante l'esecuzione dei lavori od in qualsiasi momento, la Società stabilisse, a suo insindacabile giudizio, che il subappaltatore è incompetente od indesiderabile, al ricevimento dell'ordine di lavoro, che sarà emesso dalla Direzione Lavori, l'Impresa dovrà prendere immediate misure per l'annullamento del relativo subappalto e per l'allontanamento del subappaltatore medesimo.

L'eventuale annullamento del subappalto non dà alcun diritto all'Impresa di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite, o la proroga della data fissata per l'ultimazione dei lavori.

L'autorizzazione non può essere rilasciata inoltre nei casi previsti dall'art. 10 della D.lgs. 159/2011 s.m.i..

Nel caso in cui l'Impresa affidasse attività non rientranti nei limiti stabiliti dall'art. 105 comma 2 – quarto paragrafo - del D.lgs. 50/2016 s.m.i., rimane comunque in capo alla stessa l'obbligo di comunicare alla Società il destinatario di tale affidamento, il tipo di lavorazione e l'importo; anche in questo caso all'Impresa aggiudicataria sarà fornita la necessaria modulistica da compilare per presentare detta comunicazione. L'impresa è altresì obbligata a trasmettere unitamente alla comunicazione un documento che contenga, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola sulla tracciabilità finanziaria così come previsto dall'articolo 3 comma 8 della Legge 136/2010.

#### **ART. 34 – RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO**

1. L'Impresa resta in ogni caso responsabile nei confronti della Società per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Società medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

2. Il Direttore dei Lavori provvede a verificare, ferme restando le responsabilità dell'Impresa, il rispetto da parte dei subappaltatori di tutte le condizioni contenute nel presente Capitolato. L'Impresa, prima dell'inizio delle lavorazioni affidate in subappalto autorizzato, dovrà trasmettere alla Società la documentazione di cui al precedente articolo.

3. Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi del decreto legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.

#### **ART. 35 – PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI**

Capitolato speciale d'appalto – Parte prima (norme generali)	Redatto da: A. G.Russo
Data: 16/03/2018      rev.1      File: 02009024_PE0_GEN_REL_02R1.doc	Controllato da: G.Russo      pag. n. 16/28



1. La Società provvederà, nei casi stabiliti dall'art. 105 comma 13 del D.lgs. 50/2016., al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti secondo le modalità indicate al precedente articolo 18. Tale ipotesi dovrà essere espressamente e congiuntamente dichiarata dall'appaltatore e dal subappaltatore all'atto della richiesta di autorizzazione al subappalto.

#### **ART. 36 – RISERVE E CONTROVERSIE**

1. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Impresa. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'Impresa ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'Impresa ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall'articolo 190, comma 3, del regolamento di cui al D.P.R. 207/2010. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

2. Ai sensi dell'articolo 205, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile del Procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore previsto al comma 1 dell'articolo 205 del D.Lgs. 50/2016 per l'applicazione delle procedure previste dal su citato art. 205 del D.Lgs. 50/2016.

3. La proposta di accordo bonario è formulata secondo i tempi e le modalità stabilite dell'articolo 205 comma 5 del D.Lgs. 50/2016.

4. Ove l'Impresa confermi le riserve, per la definizione delle controversie, è prevista la competenza del Giudice ordinario. E' fatta salva la facoltà, nell'ipotesi di reciproco e formale accordo delle parti, di avvalersi dell'arbitrato previsto dall'articolo 209 e seguenti del D.Lgs. 50/2016.

5. Sulle somme contestate e riconosciute, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'Impresa non può comunque rallentare o sospendere il lavoro, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Società.

Le riserve dell'Impresa in merito alle sospensioni e riprese dei lavori devono essere iscritte, a pena di decadenza, nei rispettivi verbali, all'atto della loro sottoscrizione.

#### **ART. 37 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA**

1. L'Impresa è tenuta all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, ed in particolare:

- attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nel lavoro costituente oggetto del contratto – e se

cooperative, anche nei confronti dei soci – condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che, per la categoria, venga successivamente stipulato.

- i suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

- è responsabile in rapporto alla Società dell'osservanza delle norme prima citate anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Impresa dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Società;

- è obbligata al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Società o a essa segnalata da un ente preposto, la Società medesima comunica all'Impresa l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se il lavoro è in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se il

lavoro è ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per quanto sopra l'Impresa non può opporre eccezioni alla Società e non avrà titolo alcuno per risarcimento danni o interessi.

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Impresa invitata a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Società può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Impresa in esecuzione del contratto. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'Impresa, il Responsabile del Procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'Ufficio Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.

## **ART. 38 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI**

1. La Società ha la facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata anche a carico dei subappaltatori alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;

- e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Impresa senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dei lavori;
- i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008 o al Piano di Sicurezza e Coordinamento o Piano Operativo di Sicurezza, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile del Procedimento.
- l) nel caso di mancato rispetto di quanto stabilito dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136;
- m) mancata osservanza delle regole ed i precetti comportamentali contenuti nel codice etico e Modello di Organizzazione, Gestione, Controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001 adottato dalla Società; tale codice è reso disponibile sul sito internet [www.cavspa.it](http://www.cavspa.it).

2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'Impresa, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Società è fatta all'Impresa nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Società si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e l'Impresa o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Società per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

5. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Impresa, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, fatto salvo ogni diritto e ulteriore azione della Società, nel seguente modo:

a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'Impresa inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell'Impresa inadempiente:

1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per l'esecuzione dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Impresa inadempiente;

- 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
- 3) l'eventuale maggiore onere per la Società per effetto della ritardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

#### **ART. 39 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta dell'Impresa, il Direttore dei Lavori redige il certificato di ultimazione e procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità che l'Impresa è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno subito dalla Società.

In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente Capitolato Speciale d'Appalto, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

#### **ART. 40 - TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE**

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Durante l'esecuzione dei lavori la Società può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Tecniche e nel contratto.

La Società ha la facoltà di sostituire il collaudo con il certificato di regolare esecuzione per appalti fino a € 1.000.000,00 (Euro unmilione/00), che sarà emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

#### **ART. 41 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA**

1. Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d'Appalto, al regolamento generale, al presente Capitolato Speciale d'Appalto ed al Capitolato Speciale di Appalto – Norme Tecniche, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza dei lavoratori, sono a carico dell'Impresa gli oneri e gli obblighi che seguono, la fedele esecuzione degli ordini impartiti per quanto di competenza dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le lavorazioni eseguite risultino a tutti gli effetti a perfetta regola d'arte:

- onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dei lavori, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, nonché la

pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dalla Società;

- l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Società, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'Impresa, a termini di contratto;
- l'esecuzione in sito, o presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nell'esecuzione dei lavori;
- le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal Capitolato Speciale – Norme Tecniche;
- il mantenimento degli impianti, fino alla presa in consegna della Società;
- il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori dei materiali; i danni che per cause dipendenti dall'Impresa fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dell'Impresa stessa;
- la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto e conferimento a discarica;
- la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso e comunque di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza del cantiere;
- l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, considerando che gli interventi verranno effettuati con attività funzionanti, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Impresa, restandone sollevati la Società, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
- il pagamento di tutte le spese di pedaggio in autostrada per tutti i mezzi di trasporto e non, occorrenti all'Impresa per l'esecuzione dei lavori.

2. L'Impresa è tenuta a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Società interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

3. L'impresa assume il ruolo di produttore dei rifiuti derivanti dalla esecuzione dei lavori in appalto, ai sensi del D.lgs. 152/2006, Art. 183 c.1 lett. f, ed è pertanto tenuta al rispetto degli obblighi e delle responsabilità attribuiti al produttore dalla normativa vigente. In particolare l'Impresa dovrà:

- classificare correttamente il rifiuto;
- avviare il rifiuto a recupero o smaltimento attraverso soggetti opportunamente autorizzati;
- adempiere alla compilazione dei documenti previsti dalla normativa vigente (formulari, registri di carico/scarico, MUD).

In qualità di produttore del rifiuto, l'Impresa conserva la responsabilità per l'intera catena di trattamento del rifiuto, restando inteso che qualora il produttore trasferisca i rifiuti per il trattamento preliminare ad un trasportatore autorizzato o ad un intermediario autorizzato, tale responsabilità, di regola, comunque sussiste.

## **ART. 42 - OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'IMPRESA**

1. L'Impresa è obbligata:

- ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
- a firmare i libretti delle misure, sottopostogli dal Direttore dei Lavori, subito dopo la firma di questi;
- a consegnare al Direttore Lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal Capitolato Speciale d'Appalto e ordinate dal Direttore dei Lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
- a produrre giornalmente un "rapporto di lavoro" con riportate le lavorazioni svolte; tale "rapporto di lavoro" dovrà essere firmato dall'Impresa e controfirmato dalla Società, dovrà riportare il dettaglio del personale, dei mezzi e dei materiali utilizzati per l'esecuzione delle lavorazioni nonché i riferimenti alle voci di prezzo di cui alla Lista delle lavorazioni forniture per le quantità da contabilizzarsi. I "rapporti di lavoro" dovranno essere consegnati regolarmente alla Direzione Lavori, costituendo pertanto la base per il controllo e monitoraggio della prosecuzione dei lavori, nonché documento base per le contabilizzazioni;
- a produrre, tassativamente entro 15 giorni dalla data di ultimazione di ogni intervento, la documentazione as-built sia su supporto cartaceo che informatico (editabile e pdf).

2. All'inizio dei lavori l'Impresa dovrà produrre alla Direzione dei Lavori. un elenco nominativo degli operai da essa impiegati, o che intende impiegare. Per le opere appaltate (con specificazione delle rispettive qualifiche), detto elenco dovrà essere aggiornato a cura dell'Impresa ad ogni eventuale variazione anche per effetto di subappalti autorizzati. Dovrà inoltre indicare il nominativo del Direttore di cantiere, cui intende affidare per tutta la durata dei lavori la Direzione dei cantieri nonché del capocantiere. L'Impresa e tramite suo i subappaltatori, dovranno corredare l'elenco di cui sopra con copia del libro unico del lavoro e copia del registro infortuni e, durante l'esecuzione dei lavori, copia del registro presenze.

Ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 81/2008 e dell'art. 5 della legge 136/2010, il personale occupato dall'Impresa Appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui sopra mediante annotazioni su appositi registri vidimati dalla Direzione Provinciale del lavoro territorialmente competente.

## **ART. 43 – ULTERIORI OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'IMPRESA**

1. All'inizio dell'appalto l'Impresa dovrà trovarsi provvista a sue cure e spese di un recapito operativo collegato ad un'utenza telefonica il quale risponda, lui personalmente o persona di sua fiducia. Tale richiesta di utenza telefonica può essere soddisfatta con la sola messa a disposizione di un recapito telefonico relativo ad apparato cellulare. Dovrà inoltre essere dotato di linea telefax. Di tale recapito dovrà essere fornita comunicazione scritta. Eventuali aggiornamenti o modifiche dovranno pervenire per iscritto con congruo anticipo.

2. Applicare le misure di prevenzione e protezione prescritte dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.

#### **ART. 44 – PROPRIETÀ DEI MATERIALI RINVENUTI**

1. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di recupero, ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del Capitolato Generale d'Appalto.

#### **ART. 45 – CUSTODIA DEL CANTIERE**

1. E' a carico e a cura dell'Impresa la custodia e la tutela dei cantieri e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Società e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in riconsegna delle opere da parte della Società.

#### **ART. 46 – CARTELLO DI CANTIERE**

1. L'Impresa deve predisporre ed esporre in sito un cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato dalla Direzione dei Lavori, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Nel caso di lavori di manutenzione ordinaria, l'Impresa può essere esonerata dall'onere dell'esposizione del cartello.

#### **ART. 48 – PREZZI IN ELENCO**

I prezzi unitari, comprensivi di spese generali ed utili, in base ai quali, sotto deduzione del ribasso pattuito, saranno liquidati i lavori e le somministrazioni appaltati a misura, sono quelli contenuti nella Lista delle lavorazioni e forniture presentata dall'Impresa in sede di gara.

I prezzi dell'elenco sono fissi e invariabili e comprensivi delle seguenti prestazioni:

- per i materiali: ogni spesa, nessuna eccettuata, per forniture trasporti, cali, perdite, sprechi, imposte, tasse, ecc. ed ogni prestazione occorrente per darli pronti all' impiego, a piè d'opera, in qualsiasi punto del lavoro.
- per gli operai: il reperimento anche in altre regioni, per l'eventuale carenza di manodopera locale, l'assunzione e le retribuzioni ordinarie e straordinarie e l'eventuale trasporto sui luoghi di lavoro della manodopera occorrente, ogni spesa per fornire le maestranze di utensili ed attrezzature, spese accessorie di ogni specie, trasporti, baracche per alloggi, dormitori, mense, ecc., nonché la spesa per l'illuminazione dei cantieri nel caso di lavoro notturno;
- per i noli: ogni spesa per dare macchinari e mezzi d'opera a piè di lavoro pronti all'uso, con gli accessori e quanto occorre per la loro manutenzione ed il regolare funzionamento (lubrificanti, combustibili,

carburanti, energia elettrica, pezzi di ricambio, ecc.) nonché l'opera dei meccanici, dei conducenti e degli eventuali aiuti per la manutenzione ed il funzionamento; il prezzo del noleggio verrà corrisposto per il solo tempo durante il quale il macchinario è in funzione;

- per gli interventi a misura: tutte le spese per mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere; tutte le forniture occorrenti, la lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le specificazioni contenute nel presente Capitolato Speciale; le spese per le indennità di passaggio attraverso proprietà o di occupazione di suolo pubblico o privato.

Sono inoltre comprese le spese per opere provvisoriale, nessuna esclusa; carichi, trasporti, scarichi e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per gli interventi a misura che dovessero richiedere prestazioni straordinarie notturne o festive, non verrà corrisposto dalla Società appaltante, alcun compenso o maggiorazione, restando ogni conseguente onere a carico dell'Impresa, fatte salve le sole maggiorazioni previste nella Lista delle lavorazioni e forniture.

Si dichiara che tutti gli oneri ed obblighi specificati nel presente articolo e negli altri articoli del Capitolato Speciale di Appalto si è tenuto conto dello stabilire i prezzi a misura e delle prestazioni in economia e noleggi; i prezzi di cui alla Lista delle Lavorazioni e forniture, si intendono quindi formulati dall'Impresa in base ai calcoli di sua convenienza.

I materiali di risulta eventualmente utilizzabili potranno essere ceduti all'Impresa, addebitandoglieli a norma del Capitolato Generale di Appalto. Qualora però di essi non esistesse la voce di reimpiego ed il relativo prezzo, questo verrà desunto dai prezzi di elenco, di cui alla Lista delle lavorazioni e forniture, per fornitura di materiale a piè d'opera, diviso per il coefficiente 1,10.

L'Impresa pertanto dichiara di non aver ragione di pretendere sovrapprezzi od indennità speciali di alcun genere e si obbliga anzi formalmente a svolgere i lavori con quella successione che potesse venire prescritta dalla Società nell'intento di ottenere che tutte le opere, oggetto del presente e di altri appalti, possano svolgersi con continuità e senza reciproche interferenze.

## **ART. 49 – QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI E PROVE**

1. Fermo restando quanto offerto dall'impresa in sede di gara, i materiali da impiegare per gli interventi compresi nell'appalto dovranno corrispondere, come caratteristiche, a quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Tecniche nonché dalle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia. Dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio in rapporto alla funzione a cui sono destinati. L'impresa, prima della posa in opera, è obbligata fornire alla Direzione Lavori tutta la documentazione necessaria utile ad identificare la provenienza dei materiali (ddt, Bolle, certificazioni CE, dichiarazioni di conformità, etc).

Per la provvista di materiali in genere, si richiamano le prescrizioni dell'art. 16 del Capitolato Generale d'Appalto. In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione dei Lavori. I materiali provveranno da località o fabbriche che l'Impresa riterrà di sua convenienza, purché corrispondano ai requisiti previsti dagli elaborati progettuali.

Quando la Direzione dei Lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, l'Impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa.



2. L'Impresa sarà obbligata a prestarsi, in ogni tempo, alle prove dei materiali o prodotti impiegati o da impiegare, sottostando a tutte le spese per il prelievo, la formazione e l'invio dei campioni agli istituti che la Società appaltante si riserva di indicare, nonché ai corrispondenti controlli ed esami.

I campioni verranno prelevati in contraddittorio. Degli stessi potrà essere ordinata la conservazione nei locali indicati dalla Direzione dei Lavori, previa apposizione di sigilli e firme del Direttore dei Lavori e dell'Impresa e nei modi più adatti a garantire l'autenticità e la conservazione.

Le diverse prove ed esami sui campioni verranno effettuati presso i laboratori ufficiali.

I risultati ottenuti in tali laboratori saranno riconosciuti validi dalle parti e ad essi, esclusivamente, si farà riferimento a tutti gli effetti del presente appalto.

Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori, l'Impresa resta totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi. I materiali da impiegare nei lavori oggetto d'appalto dovranno corrispondere ai requisiti fissati nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Tecniche.

#### **ART. 50 – CRITERI AMBIENTALI MINIMI**

1. Nell'esecuzione delle opere edili previste in appalto l'Appaltatore dovrà rispettare CAM Edilizia (DM 11 ottobre 2017, G.U. n. 259 del 6.11.2017). Dovranno altresì essere rispettati i CAM Arredi (DM 11 gennaio 2017, G.U. n. 23 del 28.01.2017) per la parte residuale di arredi per ufficio (scrivania, poltroncina, ecc.)

#### **ART. 51 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE**

2. Sono a carico dell'Impresa senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

3. Sono altresì a carico dell'Impresa tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

4. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Impresa e trova applicazione l'articolo 8 del Capitolato Generale d'Appalto.

5. A carico dell'Impresa restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

6. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e degli altri elaborati progettuali si intendono al netto dell'I.V.A..